



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 5/22 del 7.2.2007

**Condizioni di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni secondo la normativa vigente**

**1. esenti per reddito e per età ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni (Legge 23 dicembre 1994 n. 724 e L. 28 dicembre 1995, n. 549):**

- cittadini di età inferiore a 6 anni e di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore a € 36.151,98;
- titolari di pensione sociale e loro familiari a carico;
- titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di € 516,46 per ogni figlio a carico;
- disoccupati e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di € 516,46 per ogni figlio a carico.

**2. esenti in relazione a particolari condizioni di malattia:**

- soggetti affetti da malattie croniche e invalidanti ivi compresi i portatori di patologie neoplastiche maligne e di tumori di comportamento incerto, i pazienti in attesa o sottoposti a trapianto, quelli affetti da fibrosi cistica e i pazienti affetti da diabete mellito (D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 -DM sanità 28 maggio 1999, n. 329 – DM sanità 21 maggio 2001 n. 296). L'esenzione opera limitatamente alle prestazioni correlate a ciascuna patologia e alle relative complicanze, con l'esclusione delle prestazioni finalizzate all'accertamento della malattia;
- soggetti affetti da malattie rare (D. Lgs. 29 aprile 1998, n. 124 - DM 18 maggio 2001 n. 279) – limitatamente alle prestazioni correlate a ciascuna patologia e alle relative complicanze ad eccezione di quelle finalizzate all'accertamento delle condizioni di malattia



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

rara (diagnosi). L'esenzione è estesa anche ad indagini genetiche sui familiari dell'assistito;

- invalidi, infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali, ciechi, sordomuti secondo quanto disposto dall'articolo 6, commi 1 e 2 del D.M. 1° febbraio 1991;
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza (art. 5, comma 6, D. Lgs. 124/98).

### **3. esenti per condizione:**

- donne in stato di gravidanza limitatamente alle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e alle prestazioni specialistiche indicate nei protocolli allegati al DM 10 settembre 1998 (art. 1, comma 5, lettera a) D. Lgs. n. 124/98);
- vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (Legge n. 302/90) e familiari delle vittime ( art. 9 legge 206/2004) – (art. 5, comma 6, D. Lgs. n. 124/98);
- detenuti e internati (art. 1, comma 6, D. Lgs. n. 230/99);

### **4. altre condizioni di esenzione:**

- prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori (art. 85, comma 4, L. n. 388/2000);
- prestazioni diagnostiche nell'ambito di campagne di screening autorizzate o promosse dalla Regione (art. 1, comma 4, lettera a) D. Lgs. n. 124/98);
- prestazioni specialistiche finalizzate alla tutela della salute collettiva, disposte a livello locale in caso di situazioni epidemiche (art. 1, comma 4, lettera b) D. Lgs. 124/98);
- prestazioni specialistiche finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge e non poste a carico del datore di lavoro - attualmente eseguibili nei confronti dei soggetti maggiorenni apprendisti (art. 1, comma 4, lettera b) D. Lgs. n. 124/98);
- prestazioni diagnostiche a soggetti a rischio di infezione da HIV (art. 1, comma 5, lettera b) D. Lgs. 124/98);
- tutti gli accertamenti effettuati nei confronti dei donatori di sangue o di organo, compresi i donatori di midollo, in rapporto agli atti di donazione (art. 1, comma 5, lettera c) D. Lgs. 124/98);



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati ( L. 25 febbraio 1992, n. 210 e art. 1, comma 5, lettera d) D. Lgs. n. 124/98);
- prestazioni correlate alla pratica vaccinale obbligatoria o raccomandata (art. 1, comma 5, lettera e) D. Lgs. 124/98).